

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3416 Anno 2015

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO


Data Udienza: 29/10/2014

IL CASO SENTENZA .it

sul ricorso proposto da

- [REDACTED], n. [REDACTED] a [REDACTED]

avverso l'ordinanza tribunale del riesame di PALERMO in data 5/05/2014;  
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. G. Romano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;



Corte di Cassazione - copia del verbale

*ly*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/05/2014, depositata in data 8/05/2014, il tribunale del riesame di PALERMO rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato contro il decreto di sequestro emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 10/04/2014, avente ad oggetto due immobili siti in Palermo (via Leonardo da Vinci, n. 292 e n. 294) intestati alla società Immobiliare Alessandra s.r.l. e dei beni nella disponibilità del predetto indagato e della predetta società fino all'equivalente di 620.059,00 euro (costituente il profitto del reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74/00); giova precisare che [REDACTED] risulta, allo stato, indagato - per quanto qui di interesse, in relazione al contenuto dell'impugnazione di legittimità riguardante esclusivamente i fatti di cui al capo a) della rubrica - per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, fatto contestato come commesso dal 9 luglio 2010 al 26 ottobre 2012, per aver - al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni per un valore accertato di oltre 620.000 euro, già oggetto di procedura di iscrizione a ruolo da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. -, alienato simulatamente l'immobile di sua proprietà sito in via Leonardo da Vinci n. 294 alla società Immobiliare Alessandra s.r.l., di cui il medesimo era legale rappresentante, per il valore di 120.000 euro nonché, ancora per aver alienato le quote della predetta società ai figli Andrea ed Alessandra, costituendo infine in concorso con questi ultimi il *trust* ANILA mediante atto simulato in modo da rendere in tutto o in parte inefficaci le procedure di riscossione coattiva da parte dell'Erario nei suoi confronti.

2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. B), c.p.p., con riferimento all'art. 11, d. lgs. n. 74/00.

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente applicabile l'art. 11, d. lgs. n. 74/00, ossia assumendo come sussistente il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; diversamente, si sostiene in ricorso, il *fumus commissi delicti* sarebbe insussistente in quanto, la condotta posta in essere dal ricorrente non sarebbe stata inquadrabile nella fattispecie penale ipotizzata il cui perfezionamento richiede l'accertamento che, attraverso gli atti posti in essere

dall'indagato, si sia determinato una *deminutio* patrimoniale che possa impedire il soddisfacimento della pretesa erariale, con conseguente profitto dell'agente; nel caso in esame, si sostiene in ricorso, il ricorrente risulta detentore e portatore dell'intero capitale obbligazionario relativo ai prestiti obbligazionari emessi negli anni 1996, 1998 e 2007 dalla società F. [REDACTED] s.p.a. (oggi s.r.l.), oggetto di estinzione anticipata alla data del 23 giugno 2011, sicchè a tale data egli era titolare di un credito certo, liquido ed esigibile dell'importo di circa 2 milioni di euro; secondo il ricorrente, in particolare, non sarebbe corretto quanto sostenuto dal tribunale del riesame nell'impugnata ordinanza avendo affermato che detto credito, da un lato, sarebbe fittizio in quanto vantato dal ricorrente nei confronti di se stesso (atteso che la F. [REDACTED] s.p.a., ora s.r.l., è una società uninominale dallo stesso ricorrente amministrata) e, dall'altro, che risulta assorbito come la società debitrice nell'Immobiliare Alessandra s.r.l. che il 27 novembre 2010 ha acquistato l'intero pacchetto azionario della F. [REDACTED] s.p.a. per un importo di 1.224.000,00 euro, oltre ad aver rilevato che le quote della predetta Immobiliare sono state integralmente conferite nel *trust* sicchè anche i crediti sarebbero stati distratti nel *trust*; secondo il ricorrente, detta affermazione sarebbe erronea in quanto la società debitrice, F. [REDACTED] s.r.l., ha autonomia patrimoniale perfetta sicchè il credito del ricorrente costituisce un diritto concretamente azionabile, credito che alla data del 31 dicembre 2012 era pari ad oltre 1.958.000,00 euro e che alla data del 18 aprile 2014 era pari ad 1.700.000,00 come agevolmente rilevabile del c.d. mastro di sottoconto di contabilità generale; erronea sarebbe, altresì, l'affermazione secondo cui i relativi crediti vantati dal ricorrente sarebbero stati distratti parimenti nel *trust*, ove si consideri che il conferimento nel *trust* delle quote dell'Immobiliare Alessandra s.r.l., titolare dell'intero pacchetto azionario della F.C.F., non costituirebbe un limite per il riconoscimento e l'eventuale esecuzione del credito vantato dal ricorrente nei confronti di tale società; infine, sarebbe censurabile l'affermazione del tribunale secondo cui le condizioni di salute del ricorrente e le esigenze di garantire ai figli e nipoti un reddito annuo, a fronte di rilevanti evasioni fiscali per gli anni 2004/2006, della sottoposizione a verifiche ed ispezioni fiscali a decorrere dal 2007 e dell'incardinarsi di un procedimento penale per quelle evasioni fiscali a decorrere dal 2010, si sarebbero innestate necessariamente nel fine illecito di tutelare il patrimonio destinato a figli e nipoti dalle aggressioni del Fisco; tale affermazione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con l'esegesi giurisprudenziale dell'art. 11, d. lgs. n. 74/00, nonché con le reali ragioni che avevano determinato il ricorrente a costituire il *trust* ANILA (che porterebbe le iniziali delle due nipoti, nati nel

ky

marzo e nell'agosto 2011), ossia garantire i bisogni primari dei familiari, alla luce di alcune vicende occorse, quali le patologie da cui questi era affetto e la nascita delle proprie nipoti; ad ulteriore prova delle finalità elusive illecite, si aggiunge, il ricorrente avrebbe mantenuto la carica di amministratore unico della Immobiliare Alessandra s.r.l. e di F. [REDACTED] s.r.l., assumendo anche la carica di "guardiano" del trust ANILA costituito il 5 novembre 2012, dunque in epoca di gran lunga successiva alla presunta evasione fiscale relativa ai periodi di imposta 2004, 2005 e 2006.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

4. Come sinteticamente indicato nell'illustrazione del motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell'impugnata ordinanza per aver ritenuto configurabile l'art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000.

La tesi è priva di pregio, essendo sufficiente la mera lettura dell'impugnata ordinanza. Ed invero, il tribunale del riesame adito motiva con particolare rigore argomentativo sul punto, precisando che la sussistenza dell'ipotesi di reato oggetto dell'imputazione cautelare è desumibile dalla complessiva operazione di dismissione del patrimonio personale del ricorrente, conclusasi con la "blindatura" nel trust ANILA dei beni immobili acquistati con il denaro derivante dall'evasione tributaria. La tesi secondo cui il reato non sarebbe configurabile perché, alla data del dicembre 2012, il ricorrente avrebbe vantato un credito di circa 1.700.000 euro nei confronti di una società (la F. [REDACTED] S.p.A.) non è persa, a ragione, sostenibile al tribunale del riesame sia perché trattasi di operazione fittizia (in quanto il ricorrente è amministratore della stessa FCF nonché, contemporaneamente, creditore nei confronti della medesima) sia perché l'operazione di acquisto delle quote della F. [REDACTED] da parte della Immobiliare Alessandra s.r.l. è simulata, non avendo infatti quest'ultima società mai versato il corrispettivo di tale cessione, pari a 1.224.000 euro (tant'è che il tribunale del riesame, sul punto, evidenzia come si tratti di una donazione simulata: v. pag. 4 impugnata ordinanza).

E', quindi, evidente la configurabilità del delitto in esame in quanto, come ricordato dallo stesso giudice collegiale della cautela, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 05/05/2011 -

Corte di Cassazione - copia in formato elettronico

dep. 15/06/2011, Pascone, Rv. 250646). Tale delitto, peraltro, può essere integrato sia da un solo atto che da una pluralità di atti, formalmente autonomi, ma animati da un'unica direzione finalistica (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), idonea a raggiungere complessivamente quel grado di offensività necessario e sufficiente all'applicazione della norma.

Ne consegue, dunque, che ove, nel caso di specie, il reato sia realizzato mediante una pluralità di atti, il momento consumativo coincide con il termine dell'azione in cui si sostanzia la "complessiva" condotta.

**5.** Tutte le ulteriori censure si appalesano, all'evidenza, come puramente contestative ed in fatto, in quanto si risolvono nella manifestazione di un dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione degli elementi probatori da parte del giudice del riesame, che correttamente ha invece valutato la configurabilità del *fumus delicti* nel caso in esame. Non deve, infatti, dimenticarsi che in sede di riesame, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. L'accertamento della sussistenza del "*fumus commissi delicti*" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). Ed è quanto avvenuto, correttamente, nel caso di specie.

**6.** In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente